



**Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione**

Gratuito patrocinio, a Roma il GIP : ammessa l'autocertificazione per i richiedenti asilo

01/12/2014 [Asilo / Protezione internazionale, Notizia](#)

Il richiedente protezione internazionale puo' in ogni caso sostituire – in materia di accesso al patrocinio a spese dello Stato – la richiesta certificazione consolare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Lo afferma il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione GIP – con l'ordinanza dello scorso 19 novembre, resa dall'ufficio del Giudice per le indagini preliminari su un procedimento civile, avente ad oggetto proprio una mancata ammissione di un richiedente protezione al patrocinio a Spese dello Stato. Per la proposizione di tale opposizione il richiedente in questione aveva richiesto, come da procedura, l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il quale aveva rigettato la richiesta per "carenza di documentazione ai sensi dell'art. 79 co. 2 D.L. 30 maggio 2002 n. 115".

Si tratta della ormai nota pratica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di respingere le istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato per i richiedenti protezione internazionale illegittimamente ritenendo che anche questi debbano presentare la certificazione consolare sui redditi prodotti nel Paese di origine, prescritta, in via generale, dall'art. 79 D.P.R. 115/2002.

Tale prassi era stata rilevata nel corso del 2013 nell'ambito dell'attività di supporto legale a richiedenti e titolari di protezione internazionale promossa da una rete di Associazioni (ASGI, Laboratorio 53, Associazione Progetto Diritti, Associazione Europa Levante, Senzaconfine, Focus- Casa dei Diritti Sociali, Arci – Roma, Save the children Italia, A buon diritto, Consiglio Italiano Rifugiati – CIR, Fondazione Centro Astalli).

Essa trae origine dall'interpretazione che il suddetto Ordine dà della normativa in tema di accesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.

L'art. 79, co. 2, DPR 115/2002, infatti, prescrive che: "per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato".

Il successivo art. 94, co. 2, DPR 115/2002, tuttavia, precisa che: "In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione".

Stante la particolare situazione giuridica dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, impossibilitati a recarsi presso le autorità consolari del Paese di origine, l'art. 16, co. 2, del d.lgs 25/08 prescrive che: "Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto".

APPUNTAMENTI

Lunedì 13 Ottobre 2014 - Lunedì 15 Dicembre 2014 -

[Vivere le migrazioni. Scuola, salute, lavoro](#)

Mercoledì 17 Dicembre 2014 - Giovedì 18 Dicembre 2014 - Roma

[Verso una politica migratoria europea: strategie per una governance multilivello dell'integrazione](#)

Giovedì 18 Dicembre 2014 - Milano

[In viaggio verso il futuro. La resilienza di bambini e bambine nella migrazione forzata dei profughi siriani](#)

[Tutti gli eventi](#)

ULTIME NOTIZIE

Corte di Giustizia europea: orientamento omosessuale dei richiedenti asilo e credibilità

2 dic. 2014

Il risarcimento del danno anche ai familiari del defunto non residenti in Italia

25 nov. 2014

CGUE: Cittadini UE inattivi e accesso alle prestazioni sociali

25 nov. 2014

Nessun bambino europeo deve essere apolide

20 nov. 2014

Commissione di inchiesta sui centri per immigrati

18 nov. 2014

[Ultime notizie](#)

PROGETTI ASGI

[Servizio antidiscriminazione](#)

[Out of Limbo](#)

[Look Out](#)

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per far proseguire il nostro lavoro. Puoi effettuare una donazione tramite un bonifico o tramite paypal. Per maggiori informazioni [clicca qui](#)

[#MIGLIORISIPUÒ](#)

Dal combinato disposto delle ultime due norme citate **emerge chiaramente come per il legislatore italiano, nel caso di istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato presentata da un richiedente/titolare di protezione internazionale, la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dell'attestazione consolare in merito è prevista "in ogni caso", non essendo, di conseguenza, subordinata alla dimostrazione o all'allegazione delle motivazioni dell'impossibilità di produrla.**

Ad affermarlo era intervenuta anche **l'UNHCR in un parere inviato proprio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma** all'inizio del 2013.

Nonostante ciò, il Consiglio dell'Ordine di Roma – disapplicando totalmente quanto previsto dalla normativa nazionale – ha continuato a ritenere che i richiedenti la protezione internazionale debbano presentare la certificazione consolare di cui all'art. 79, co. 2, DPR 115/2002 ai fini dell'accesso al Patrocinio a spese dello Stato .

Le Associazioni avevano dunque inviato nel maggio 2013 una **lettera** ai Ministeri dell'Interno, della Giustizia, degli Affari Esteri e, per conoscenza, al Consiglio Nazionale Forense, al fine di far richiamare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma affinché cessi tale prassi illegittima.

Sul punto, successivamente e a più riprese, era intervenuta l'Asgi, denunciando la gravissima lesione del diritto alla difesa che tale prassi, ormai consolidata, comporta.

Con l'ordinanza dello scorso 19 novembre il Tribunale di Roma interviene sulla questione specificando che il richiedente protezione puo' in ogni caso sostituire alla certificazione consolare una dichiarazione sostitutiva di certificazione "senza necessità per l'interessato/a di provare l'impossibilità a procurarsi la certificazione dei redditi prodotti all'estero da parte dell'autorità competente".

Tribunale Ordinario di Roma- Sezione GIP- Ordinanza del 19 novembre 2014
Si ringrazia l'avv. Loredana Leo

Sull'argomento:

Patrocinio gratuito negato ai richiedenti asilo a Roma

Gratuito patrocinio Protezione internazionale

Mi piace 0

Tweet 0

g+1 0

Share

Leggi questa pagina in formato PDF | EPUB | MOBI

[Download PDF](#)

[Download ePub](#)

[Download mobi](#)

↶ Migranti nei CIE: predisposti modelli per presentare le istanze di libertà da Antigone e ASGI

Newsletter ASGI sulle azioni contro le discriminazioni – luglio/novembre 2014 →

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web



Commento

Commento all'articolo

Chi siamo

Consiglio Direttivo
Curriculum
Programma delle attività
Sezioni territoriali
Statuto
ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti
I nostri documenti
Formazione
Advocacy
Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione
Asilo / Protezione internazionale
Cittadinanza / Apolidia
Cittadini Unione europea
Contrasto alle discriminazioni
Famiglia / Minori
Ingresso / Soggiorno
Lavoro / Diritti sociali
Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme
Giurisprudenza
Circolari

Contatti

email: info@asgi.it
tel/fax 0432/507115 - 3470091756
[Vai alla pagina dei contatti](#)

Con il sostegno di:

